

N. R.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA
ex art. 615 comma I c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. _____ promossa da _____ e
contro _____ E _____

Il giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/01/2025, osserva quanto segue.

1.- Premessa

Gli attori hanno presentato opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contro le cartelle esattoriali notificate loro dall' di seguito .) contenenti l'intimazione di pagare € 50.778,56 ciascuno.

Il credito in questione è stato iscritto a ruolo dalla _____ (di seguito _____) a seguito dell'escussione di una garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996. Nello specifico, la vicenda riguarda un finanziamento concesso nel 2010 dalla BANCA _____ alla società _____ per € 200.000,00, garantiti in parte dalla _____ e con controgaranzia pubblica del Fondo. A seguito dell'inadempimento della mutuataria, il credito è stato cartolarizzato e ceduto alla _____, la quale dapprima ha escusso la _____ e poi, essendo anch'essa inadempiente, ha richiesto l'attivazione del Fondo di garanzia. Nel 2022 il _____ ha liquidato € 50.772,68 in favore di _____ e, surrogandosi nei diritti di questa, ha iscritto a ruolo il relativo importo contro _____ e _____ in qualità di fideiussori personali dell'originaria debitrice principale.

La riscossione del credito è stata quindi demandata all' _____ che in data 30 novembre ha notificato le cartelle esattoriali qui opposte.

2.- Le ragioni dell'opposizione a precetto e gli altri giudizi pendenti

Con atto di citazione notificato il 31/1/2024 alla sola _____ e
_____ hanno proposto opposizione, per le seguenti ragioni:

- 1) in primo luogo, sostengono che l'asserita fideiussione menzionata negli atti del _____, che dovrebbe garantire i debiti della _____ sino al limite di € 67.500,00 non esiste;
- 2) in secondo luogo, eccepiscono che non è dimostrato che l'originario credito della _____ sia stato ceduto a _____ ;
- 3) nel merito, per l'eventualità che l'esistenza della fideiussione fosse dimostrata, sostengono che, poiché la garanzia prestata dal Fondo era di secondo livello, al più il _____ potrebbe surrogarsi nei rapporti tra il confidi e la banca finanziatrice, ma non anche nei rapporti tra banca e debitori;
- 4) eccepiscono poi la mancanza di un titolo esecutivo, perché la vicenda riguarderebbe rapporti di diritto privato, che non legittimerebbero l' _____ agire in via esecutiva sulla base del solo ruolo esattoriale;
- 5) eccepiscono l'inefficacia della garanzia del _____ per violazione del divieto di doppia garanzia previsto dall'art. 4.4 D.M. 23/9/2005;
- 6) infine, eccepiscono la decadenza della garanzia per non essere stata la fideiussione azionata nel termine previsto dall'art.1957 c.c.

L'agente della riscossione, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta nei soli propri confronti e, in ogni caso, ha chiesto la chiamata in causa dell'ente impositore.

Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ed è sopravvenuto l'intervento volontario del _____ che ha difeso nel merito la correttezza della procedura seguita ed ha rivendicato la fondatezza del diritto di agire in via esecutiva per il recupero coattivo di quanto versato. Inoltre, il _____ ha chiesto di essere autorizzato a propria volta a chiamare in giudizio _____ , per ottenere la restituzione di quanto pagato, nell'ipotesi in cui dovesse emergere una responsabilità del soggetto finanziatore.

Le parti hanno trattato la causa con il deposito delle memorie istruttorie, dalle quali si è appresa l'esistenza di un più ampio contenzioso tra gli odierni attori

Si è scoperto, infatti:

- che _____ per il tramite di una sua procuratrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Cremona sulla scorta della medesima fideiussione oggetto di questa causa;
- che gli ingiunti hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo e contestualmente hanno avviato una seconda causa davanti al Tribunale delle Imprese, per far valere la nullità (totale o parziale) della fideiussione;

- che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata sospesa in attesa della decisione del Tribunale delle Imprese;
- che in quest'ultimo giudizio, iscritto al n. _____ di questo Tribunale, è fissata udienza a breve per la precisazione delle conclusioni.

3.- Accoglimento dell'istanza di sospensione

Le contestazioni degli opposenti riguardanti l'esistenza della fideiussione e la titolarità del credito in capo alla _____ hanno trovato ampia risposta nelle difese del _____

che ha prodotto la copia della fideiussione da € 150.000,00 sottoscritta dagli opposenti (doc. 9) ed ha spiegato le ragioni per cui la garanzia del Fondo era limitata al minor importo di € 67.500,00 (cfr. seconda memoria integrativa del 23/12/2024).

Quanto al diritto del _____ i surrogarsi direttamente nei diritti della Banca finanziatrice nei confronti dei debitori, si veda il Decreto Ministeriale 20/6/2005, art. 3, che prende in considerazione l'ipotesi in cui il Fondo di garanzia intervenga a titolo di controgaranzia in aggiunta alla garanzia diretta concessa dai confidi e così dispone: *"Nel caso in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie imprese, i confidi o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, la controgaranzia è escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate"*. Ne consegue che il _____ aveva tutto il diritto di surrogarsi nei diritti della BANCA _____ (*rectius*, della sua cessionaria _____) nei confronti della _____ e dei suoi fideiussori, nei limiti delle somme liquidate.

La surroga legittimava l'iscrizione a ruolo e la conseguente esecuzione esattoriale, senza necessità di procurarsi un autonomo titolo esecutivo: ciò in conformità al convincente orientamento giurisprudenziale prevalente nel distretto (cfr. ad esempio (App. Milano, sez. III, 18/5/2023, n. 1619), secondo cui il credito *de quo* ha natura pubblicistica, stante la finalità di pubblica utilità dell'intervento del Fondo di garanzia, la quale giustifica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 9 D.Lgs. n.123/1998, a nulla rilevando la natura privatistica dell'autonomo e diverso rapporto intercorrente tra la Banca e il mutuatario (o i suoi garanti).

Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione del divieto di doppia garanzia previsto dall'art. 4.4 D.M. 23/9/2005, è convincente la difesa del _____. laddove spiega che tale divieto non comprende le garanzie a carattere personale, come è la fideiussione prestata dagli odierni opposenti.

Per quanto sopra esposto, i motivi di opposizione da n. 1) a n. 5) non appaiono sostenuti da un *fumus* di fondatezza.

L'ultimo motivo di opposizione merita, invece, un discorso diverso. Invero, ad un primo esame non appare manifestamente infondata la tesi degli opposenti in merito

alla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa *antitrust*, per la quale essi hanno intentato la causa attualmente pendente davanti al Tribunale delle Imprese. Se la domanda di nullità fosse accolta, potrebbe conseguire la decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione dei fideiussori. Per tale ragione, appare opportuno sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte, anche in attesa della decisione del giudice adito, che si presume prossima.

4.- L'istanza di chiamata del terzo

Il _____ rinnova l'istanza di chiamata in causa di _____, affinché il Tribunale *"nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertata una responsabilità per violazione di norma imperativa e/o anche per violazione della normativa Antitrust e/o dell'art. 1957 c.c. da parte della _____ del suo dante causa (soggetto cedente il credito), condann[er] _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni in favore di _____ . quantificati nelle somma di € 50.722,68"*.

L'istanza era già stata rigettata a suo tempo, ma viene ora riproposta, anche alla luce della scoperta dell'esistenza degli altri contenziosi pendenti. Cionondimeno, l'istanza deve essere ancora rigettata, perché con essa si introdurrebbero nel giudizio complesse questioni relative ai rapporti interni tra i creditori, che inciderebbero in maniera negativa sull'efficiente svolgimento del giudizio. Ad esempio, si consideri che, se mai dovesse emergere una responsabilità risarcitoria nei confronti del _____ per cattiva gestione della procedura, non è affatto scontato che questa debba essere attribuita alla cessionaria _____ anziché alla cedente _____ : si tratta, però, di questioni che non interessano la causa di opposizione a precetto e che sarebbe opportuno trattare separatamente.

Resta fermo, comunque, che sarebbe opportuno approfondire quale sia l'oggetto della causa pendente davanti al Tribunale di Cremona, al fine di assicurarsi che il medesimo credito non sia stato escusso due volte da _____.

p.q.m.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. _____

notificata a _____ e della cartella esattoriale n. _____
notificata a _____

FISSA l'udienza del **11/6/2025 ore 9.30** per la prosecuzione del giudizio.

Milano, 27 gennaio 2025

Il giudice
dott. Carlo Boerci